

# Le imprese transnazionali e i loro obblighi sui diritti umani: il ruolo della società civile

Le organizzazioni della società civile utilizzano vari metodi per porre le imprese di fronte alle proprie responsabilità in materia di diritti umani e diritti dei lavoratori. Si tratta di iniziative e meccanismi che, con vari gradi di efficacia, mirano a tutelare e promuovere i fondamentali diritti umani e dei lavoratori, ma che rappresentano soltanto un tentativo iniziale di affrontare le lacune insite nel modello unilaterale e volontario della Responsabilità Sociale d'Impresa. L'unica soluzione veramente efficace consisterebbe nel rompere gli schemi, sia quello dei diritti umani in ambito imprenditoriale che quello del modello economico in generale.

Jana Silverman  
Social Watch  
Álvaro Orsatti  
Trade Union Confederation of the Americas

La crisi finanziaria ed economica che imperversa nel mondo non rappresenta semplicemente un ulteriore ciclo discendente proprio del sistema capitalistico, bensì lo spettacolare crollo del modello economico neoliberale. L'applicazione di tale modello, che ha imposto la deregolamentazione del settore finanziario, la liberalizzazione del commercio e la privatizzazione delle imprese e delle funzioni statali, oltre a condurre alla destabilizzazione dei mercati mondiali ha anche generato un marcato squilibrio di potere a livello mondiale tra lavoratori, imprese private e Stati.

Ai tempi d'oro del neoliberalismo molte imprese hanno approfittato del potenziamento delle infrastrutture per le comunicazioni e i trasporti, della permissività delle normative nazionali e della vendita di redditi beni statali per trasformarsi in gigantesche conglomerate transnazionali presenti in tutto il mondo, ottenendo in tal modo profitti senza precedenti. La potenza economica ha conferito loro un'immensa influenza politica tra i Paesi in via di sviluppo, assetati di investimenti diretti esteri, i quali hanno cercato di rendersi più "attraenti" agli occhi delle multinazionali rafforzando la legislazione a tutela degli investimenti e indebolendo quella relativa al lavoro e all'ambiente. Di conseguenza, negli ultimi decenni la proliferazione degli investimenti delle multinazionali nei Paesi in via di sviluppo ha avuto non soltanto conseguenze economiche ma anche profonde ripercussioni sociali e ambientali, al punto che alcune multinazionali si sono rese complici di gravi violazioni dei fondamentali diritti umani, sociali, ambientali e del lavoro.

## Imprese transnazionali e obblighi in materia di diritti umani

Le imprese, e in particolare le società transnazionali, sono normalmente soggetti privati non governativi sottoposti soltanto alle leggi nazionali del Paese in cui hanno la propria sede principale o di quello che ospita i loro investimenti. Pur avendo una presenza significativa in molti Paesi, dal punto di vista tecnico queste società non possiedono uno status giuridico internazionale, che è invece riservato agli Stati e ad alcune organizzazioni in-

tergovernative quali l'Unione Europea e l'ONU. Ciò significa che nel complesso non sono titolari dei diritti e degli obblighi del diritto internazionale, ivi compresa la legislazione internazionale sui diritti umani.

Nella pratica, tuttavia, questa interpretazione va gradualmente cambiando. Alcuni studiosi contemporanei sostengono la concessione di diritti neofeudali o corporativi alle aziende transnazionali<sup>1</sup>. Alcuni trattati internazionali, in particolare accordi bilaterali e multilaterali su commercio e investimenti, conferiscono alle imprese transnazionali specifici diritti che possono essere fatti valere sia nei tribunali dei Paesi ospitanti che nelle corti di arbitrato internazionale<sup>2</sup>. Per esempio, le disposizioni del Cap. 11 dell'Accordo Nordamericano di Libero Scambio consentono agli investitori di sporgere denuncia contro gli Stati partecipanti per presunte violazioni delle disposizioni sugli investimenti contenute nel trattato. Anche molti trattati bilaterali di investimento prevedono meccanismi che permettono alle società di citare in giudizio gli Stati firmatari presso le corti di arbitrato, quali il Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie sugli Investimenti, per espropri, perdite dovute a disordini civili, restrizioni sul rimpatrio dei capitali e altre materie<sup>3</sup>. Tali clausole hanno notevoli ricadute: dal 1995 in poi sono stati firmati più di 370 accordi commerciali bilaterali e multilaterali e sono stati conclusi più di 1.500 trattati bilaterali d'investimento, che coinvolgono virtualmente tutte le maggiori economie mondiali<sup>4</sup>. Si tratta di accordi che conferiscono diritti sovranazionali alle imprese, senza però concederne di analoghi a coloro che potrebbero subire le conseguenze negative delle loro azioni.

Oggi gli obblighi dei soggetti non statali – quali le aziende – rispetto alla tutela e promozione dei diritti umani si fanno sempre più espliciti sia in teoria che in pratica. Il Preambolo della Dichiarazione

Universale dei Diritti dell'Uomo, per esempio, chiede che «ogni individuo e ogni organo della società» sostenga e promuova i principi contenuti nella Dichiarazione. Gli studiosi di giurisprudenza ritengono che tale obbligo riguardi tutte le persone e tutti i soggetti giuridici, comprese le società<sup>5</sup>. Altri standard internazionali nel panorama della "soft law", che impongono direttamente alle imprese gli obblighi in tema di diritti umani, comprendono la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, formulata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1977, e le Linee Guida per Imprese Multinazionali adottate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 1976 e modificate nel 2000.

Un sempre maggior numero di società sta inoltre formulando e attuando specifiche politiche relative ai diritti umani: secondo le rilevazioni del Business and Human Rights Resource Center<sup>6</sup> oltre 240 imprese hanno stilato le proprie linee guida e più di 5200 sono registrate quali soci attivi del Global Compact<sup>7</sup>, un'iniziativa multistakeholder dell'ONU nell'ambito della quale le aziende si impegnano a rispettare i principi universali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori, ai problemi ambientali e alle pratiche anticorruzione.

## Società civile e responsabilità sociale d'impresa

La diversa relazione tra mondo degli affari e diritti umani è strettamente legata all'avvento della responsabilità sociale d'impresa (RSI), definita dalla Commissione Europea «concetto per il quale le imprese introducono volontariamente l'attenzione alle problematiche sociali e ambientali nella loro attività imprenditoriale e nell'interazione con gli stakeholder»<sup>8</sup>. Alcune società hanno messo in pratica programmi filantropici a beneficio dei dipendenti, delle comunità locali e della società in

1 Teitelbaum, Alejandro. *Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y derechos*, Bogota: ILSA, 2007. p. 31.

2 *Ibid.*

3 Damosch, Lori. *International Law*, St. Paul, USA, West Publishing 2001 pagg. 809-12.

4 Adlung, Rudolph e Molinuevo, Martín. *Bilateralism in Services Trade: Is There Fire Behind the (BIT) Smoke?* Ginevra, Organizzazione Mondiale del Commercio, 2008. pagg. 1-2.

5 Avery, Christopher, Short, Annabel, & Tzeuschler Regaignon, Gregory "Why all companies should address human rights", 2006. Disponibile su: <[www.cca-institute.org/pdf/averybusiness%26humanrights.pdf](http://www.cca-institute.org/pdf/averybusiness%26humanrights.pdf)>.

6 Ved.: <[www.business-humanrights.org/Documents/Policies](http://www.business-humanrights.org/Documents/Policies)>.

7 Ved.: <[www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/search\\_participant.html](http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/search_participant.html)>.

8 Commissione Europea. "What is CSR?", 2009. Disponibile su: <[ec.europa.eu/enterprise/csr/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm)>.

“ Gli effetti della crisi si manifestano con i massicci licenziamenti effettuati da banche estere quali BBVA, Santander e HSBC. Siamo stati defraudati dei nostri diritti di lavoratori. Anche i debitori subiscono le stesse conseguenze, sta già accadendo: vengono sfrattati perché per vari motivi non riescono più a pagare. E la cosa peggiore è che per eseguire gli sfratti vengono usate forze militari speciali dello Stato: quelle forze sono preposte alla sicurezza di tutti, e non a gettare in mezzo alla strada la povera gente che non riesce a pagare.”

Janio Romero (*union leader of the Unión Nacional de Empleados Bancarios, Colombia*)

generale fin dagli anni '50, ma l'attuale nozione di RSI è diversa. Essa promuove i diritti umani, sociali e ambientali a parte integrante delle strategie societarie, e questo non per obbedire a un qualche imperativo morale o etico, ma semplicemente quale buona pratica aziendale atta a minimizzare i rischi e massimizzare la performance dell'impresa.

Quest'evoluzione concettuale e pratica della responsabilità sociale d'impresa non deriva da una spontanea crisi di coscienza della comunità imprenditoriale, ma è piuttosto il risultato del lavoro di giornalisti e organizzazioni della società civile che hanno svelato gravi violazioni dei diritti, commesse direttamente o indirettamente da soggetti societari, sollevando le proteste dell'opinione pubblica e stimolando più rigorosi controlli sociali sulle imprese. Le prime iniziative della società civile per smascherare le responsabilità di alcune imprese in casi di violazione dei diritti risalgono agli inizi degli anni '90 con le campagne senza precedenti incentrate sulle scorrette pratiche lavorative di Nike in Indonesia e in altri Paesi del Sudest Asiatico, e sulla complicità di Royal Dutch Shell nell'esecuzione di Ken Saro Wiwa e altri attivisti per i diritti umani in Nigeria. Tra le campagne più recenti spicca quella contro Coca-Cola per il presunto coinvolgimento dei suoi imbottiglieri nell'assassinio di alcuni leader sindacali in Colombia.

La tipica reazione delle imprese sottoposte al vaglio delle organizzazioni della società civile in questi casi consiste nel tentativo di ridurre il danno di immagine e le ricadute negative sulla loro attività stabilendo principi e pratiche quali “codici di condotta” e “bilanci di sostenibilità”, volti ad evitare il ripetersi di episodi simili in futuro. Anche molte imprese rimaste relativamente indenni da questo genere di campagne hanno adottato misure simili: nel 2008 più di 1000 società hanno pubblicato dettagliati rapporti sulla propria performance sociale ed ambientale in conformità alle linee guida della “Global Reporting Initiative”<sup>9</sup>.

Negli ultimi anni sono sorte le più diverse iniziative, ma quasi tutte unilaterali e volontarie e quindi prive di meccanismi vincolanti che possano essere usati per richiedere sanzioni reali, e non

soltanto morali, in casi di complicità in abusi da parte delle imprese. Un'ampia fetta della società civile, tra cui sindacati, organizzazioni per i diritti umani e gruppi ambientalisti tendono quindi a giudicare con scetticismo le iniziative di responsabilità delle imprese, considerandole delle manovre atte a migliorare la loro immagine pubblica e non ad affrontare i problemi sostanziali generati dalle pratiche sociali ed ambientali del mondo imprenditoriale. Ciò premesso, molti gruppi della società civile usano il concetto della responsabilità civile per studiare meccanismi più trasparenti ed efficaci che mettano le imprese di fronte ai propri obblighi per quanto attiene ai diritti umani, ambientali e del lavoro specificati in normative internazionali e leggi nazionali.

I principali ostacoli che le organizzazioni della società civile devono affrontare, allorché cercano di porre riparo a violazioni dei diritti umani commesse con la connivenza o il sostegno delle imprese multinazionali, sono la mancanza di strumenti legali in Paesi ospitanti dotati di legislazioni permissive, l'inefficienza dei sistemi giudiziari, la mancanza della volontà politica di perseguire i soggetti investitori, o la concomitanza di questi elementi. Nonostante ciò, a partire dal 1992 è stato intentato un certo numero di cause contro imprese transnazionali in virtù di una disposizione della legge statunitense poco utilizzata, ossia l'*Alien Tort Claims Act* (ATCA) invocata e riaffermata negli anni '80 in una causa tra privati<sup>10</sup>, e del successivo varo della *Torture Victim Protection Act*<sup>11</sup>. Basata sul concetto della giurisdizione universale per reati attinenti alla “legge delle nazioni”, questa legge conferisce ai tribunali statunitensi la facoltà di pronunciarsi in casi di gravi violazioni dei diritti umani a prescindere dalla nazionalità dei responsabili e delle vittime e dal luogo in cui si trovano. In virtù dell'ATCA, tra il 1993 e il 2006 nelle Corti Distrettuali USA 36 cause intentate contro imprese multinazionali da ONG quali International Labor Rights Fund, Earthrights International e il Center for Constitutional Rights hanno portato alla luce presunte complicità in casi di violazione dei diritti umani.

Nessuna di queste imprese, tuttavia, è stata finora giudicata colpevole in base all'ATCA. Su 36 casi, 20 sono stati archiviati<sup>12</sup>, alcuni con la motivazione che i reati commessi esulano dalla sfera di competenza della legge (che si applica soltanto a violazioni di norme «specifiche, universali e obbligatorie» come quelle relative a tortura, genocidio, crimini contro l'umanità ed esecuzioni sommarie), altri per ragioni legate ai termini di prescrizione o alla mancata presentazione di sufficienti prove della connessione tra l'impresa e il reato commesso. Diverse società citate in giudizio in base all'ATCA, tra cui Drummond Mining e Chevron, sono state riconosciute non colpevoli dalla giuria; delle restanti cause, alcune sono state risolte dalle imprese in via extragiudiziale, altre sono ancora pendenti.

Guardando il lato positivo della questione, le risoluzioni extragiudiziali in cause come quella già citata contro la Shell per l'omicidio di attivisti nigeriani sono state esemplari: la società ha acconsentito a pagare alle vittime 15,5 milioni di dollari USA<sup>13</sup>. In generale, pur non avendo ancora un forte effetto deterrente tra le imprese potenzialmente implicate in violazioni dei diritti umani, l'ATCA ha creato importanti precedenti per l'uso di strumenti legali innovativi basati sul principio della giurisdizione extraterritoriale: questi potrebbero aprire la strada alla creazione di nuovi forum quali un “Tribunale Criminale Internazionale”, in grado di fornire correttivi legalmente vincolanti alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese.

### Sindacati e strumenti per la responsabilità sociale d'impresa

L'esperienza dei sindacati nell'impiego di strumenti per la responsabilità sociale d'impresa si basa su una strategia precedentemente definita in ambito internazionale dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC, *International Trade Union Confederation*). Tale strategia sostiene che le imprese hanno una “responsabilità interna” nei confronti dei lavoratori, che dovrebbe essere regolamentata e resa esecutiva per mezzo di strumenti quali la Dichiarazione Tripartita dell'OIL, le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e accordi-quadro globali (GFA, *global framework agreements*) negoziati bilateralmente tra sindacati globali e imprese multinazionali.

Benché non esista un registro centralizzato ed aggiornato, si stima che i Sindacati Globali abbiano sottoscritto quasi 70 accordi-quadro generali<sup>14</sup> basati sulla “responsabilità sociale interna” e chiaramente riconducibili alle norme OIL. Particolarmente attive nei negoziati per tali accordi sono la federazione dei lavoratori metallurgici (IMF,

<sup>12</sup> Baue, Bill. “Win or Lose in Court” in *Business Ethics*, estate 2006, p. 12.

<sup>13</sup> Kahn, Chris. “Settlement Reached in Human Rights Cases against Royal Dutch Shell”, 2009. Disponibile su: <[www.globalpolicy.org/international-justice/alien-tort-claims-act-6-30/47879.html](http://www.globalpolicy.org/international-justice/alien-tort-claims-act-6-30/47879.html)>. Ved.: <[www.global-unions.org/spip.php?rubrrique70](http://www.global-unions.org/spip.php?rubrrique70)>.

<sup>14</sup> Ved.: <[www.global-unions.org/spip.php?rubrrique70](http://www.global-unions.org/spip.php?rubrrique70)>.

<sup>9</sup> Global Reporting Initiative. “Number of Companies Worldwide Reporting on their Sustainability Performance Reaches Record High, Yet Still a Minority”. Disponibile su: [www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/PressRelease\\_14\\_July\\_2006\\_1000GRIReports.htm](http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/PressRelease_14_July_2006_1000GRIReports.htm).

<sup>10</sup> Filartiga vs. Pena-Irala, 630 F.2d 876 (2° circ., 1980).

<sup>11</sup> La “Torture Victim Protection Act”, H.R. 2092, approvata il 12 Marzo con il n° 102 – 256, stabilisce il giudizio per chiunque sottoponga a tortura un altro individuo. Ved.: <[www.derechos.org/nizkor/econ/TVPA.html](http://www.derechos.org/nizkor/econ/TVPA.html)> and <[www.derechos.org/nizkor/econ/ACTA.html](http://www.derechos.org/nizkor/econ/ACTA.html)>.

*International Metalworkers' Federation*), la federazione dei lavoratori del settore dei servizi (UNI, *Union Network International*), la federazione dei lavoratori del settore chimico e petrolifero (ICEM, *International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions*) e la federazione dei lavoratori edili (BWI, *Building and Wood Workers' International*), che costituiscono l'80% del totale. I Sindacati Globali partecipano anche ad altri tipi di collaborazione con imprese ed istituti cosponsorizzata da organizzazioni aziendali, tra cui quella con la Federazione Internazionale dei Giornalisti, e a forum multistakeholder, come quello relativo alla produzione di caffè cui prende parte l'International Union of Farmworkers. Altri accordi-quadro sono stati realizzati su scala subregionale.

Una volta sottoscritti, gli accordi-quadro globali possono essere utilizzati in vari modi. Le imprese tendono ad usarli come prova del loro impegno di responsabilità sociale in quanto la firma e l'attuazione sono volontari; i movimenti sindacali e gli studiosi europei confutano questa tesi e mirano a costruire una strategia per renderne giuridicamente vincolanti i contenuti. Nel frattempo, le denunce sindacali di pratiche imprenditoriali che violano le clausole di un accordo-quadro hanno talvolta obbligato le multinazionali a cambiare linea d'azione, per esempio acconsentendo alla creazione di rappresentanze sindacali nelle loro succursali estere.

Le Linee Guida dell'OCSE, adottate dai 30 Paesi membri e da nove Paesi osservatori tra cui Argentina, Brasile, Cile e Perù, contengono un esplicito meccanismo di denuncia che può essere attivato allorché si rileva la violazione dello spirito e della lettera di una delle loro clausole. L'ambito tematico delle Linee Guida è piuttosto vasto: oltre ai diritti del lavoro esse tutelano ambiente, diritti dei consumatori, scienza e tecnologia, concorrenza. Le denunce devono essere presentate ai "punti nazionali di contatto" istituiti obbligatoriamente dai governi. Le Linee Guida richiedono l'adesione volontaria delle imprese, il che significa che queste possono ignorare gli sforzi di mediazione dei governi in relazione alle denunce presentate dalle parti interessate. In compenso, una volta terminata la procedura i punti di contatto nazionali possono rendere pubblici i comportamenti negativi dell'impresa e le opinioni critiche. Il ricorso ai meccanismi di denuncia delle Linee Guida produce quindi effetti simili alle decisioni del Comitato di Esperti dell'OIL sull'Applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni. Questo meccanismo è stato ampiamente riconosciuto non solo dalle organizzazioni della società civile ma anche dai governi di Paesi appartenenti all'OCSE, nonostante i datori di lavoro sostengano spesso che esso va al di là del loro concetto di RSI.

I punti di contatto nazionali hanno ricevuto finora circa 200 denunce, l'80% delle quali presentato dai sindacati. Secondo il Comitato Consultivo Sindacale (TUAC, *Trade Union Advisory Committee*) circa metà delle denunce ha sortito effetti soddisfacenti. A fine 2008 erano 24 le denunce

“ Ho iniziato a lavorare per una grande compagnia spagnola di produzione pubblicitaria e cinematografica che nel 2007 ha aperto una filiale qui in Argentina. Quando la crisi si è aggravata, tutto è diventato più difficile: il lavoro si è molto ridotto, abbiamo passato quasi un mese senza girare. A gennaio mi hanno detto che dovevano licenziarmi. Ho riscosso la liquidazione e ho cominciato a cercare un altro lavoro. Da allora e fino ad oggi non sono riuscita a trovare un lavoro dignitoso. Quel poco che c'è è praticamente schiavitù: 8 o 9 ore con stipendi miseri. Ho speso quasi tutti i miei risparmi e vivo sola in un appartamento in affitto, quindi ho urgente bisogno di trovare qualcosa. Cos'altro posso fare? ”

*Young woman from Buenos Aires*

presentate in America Latina tramite sindacati, e 10 quelle presentate da ONG; la percentuale di risultati positivi era uguale a quella a livello globale.

La Confederazione sindacale dei lavoratori delle Americhe (TUCA, *Trade Union Confederation of the Americas*), fondata nel marzo 2008 con sede centrale a San Paolo, ha studiato un'apposita strategia per la responsabilità sociale d'impresa basata su quella dell'ITUC. Collabora con le federazioni dei Sindacati Globali e con la TUAC su problematiche legate agli accordi-quadro generali e alle Linee Guida dell'OCSE, in particolare per coadiuvare le organizzazioni sindacali nella verifica dei meccanismi di denuncia di tali strumenti; ha anche invitato l'OCSE Watch a coordinare le rispettive attività relative alle Linee Guida OCSE. Oltre a ciò la TUCA ha organizzato campagne di contrasto al concetto di responsabilità sociale promosso dalla Banca Interamericana di Sviluppo; in collaborazione con le federazioni dei Sindacati Globali, con la Friedrich Ebert Foundation in America Latina e con ONG affini ha creato un Gruppo di Lavoro sulle Società Transnazionali per sviluppare ulteriormente concetti e strategie relativi alle posizioni sindacali.

### **La necessità di un nuovo modello**

Non tutti i meccanismi sopra descritti hanno avuto pari efficacia nella tutela e promozione dei diritti umani fondamentali e dei diritti dei lavoratori che le imprese sono tenute a rispettare, ma quanto meno hanno iniziato ad affrontare le lacune insite nel modello unilaterale e volontario di responsabilità sociale d'impresa. Benché si possa affermare che il sorgere di iniziative legate a questo modello ha contribuito ad inserire nella cultura d'impresa le problematiche dei diritti umani, dal punto di vista della società civile queste misure non possono sostituirsi a leggi sui diritti umani vincolanti a livello nazionale, coerenti con le norme internazionali e accompagnate da sistemi giudiziari forti e indipendenti che forniscano risarcimenti concreti alle vittime. Sfortunatamente molti governi hanno scelto di non intraprendere azioni forzose per indurre le imprese ad assumersi le proprie responsabilità di violazioni degli obblighi in materia di diritti umani, e questo nel timore di perdere investimenti esteri

a favore di Paesi meno rigorosi nell'osservanza dei diritti. Sia tra Paesi che tra le imprese inizia così una deprecabile "corsa al ribasso" nella promozione e tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi.

Nonostante questa tendenza la tutela dei diritti umani non deve essere un gioco a somma zero; la soluzione consiste nel rompere gli schemi, sia quello dei diritti umani in ambito imprenditoriale che quello del modello economico in generale. Un trattato internazionale generale, elaborato nelle sedi ONU che si occupano di diritti umani, potrebbe chiarire gli obblighi societari, letteralmente oscurati dalle centinaia di iniziative di RSI fiorite negli ultimi due decenni, e stabilire dei meccanismi vincolanti in grado di risarcire le vittime laddove sia impossibile perseguire le imprese colpevoli in seno alle giurisdizioni nazionali. Un passo in avanti è rappresentato dal quadro concettuale proposto nel 2008 da John Ruggie, Rappresentante Speciale del Segretario ONU per l'Impresa e i Diritti Umani. Tale proposta si basa sull'obbligo governativo di tutelare i diritti, sulla responsabilità societaria di rispettarli, e sulla necessità per le vittime di accedere a reali risarcimenti laddove si sia verificata una violazione; ha però bisogno di efficaci meccanismi di attuazione. Un'ampia trasformazione è necessaria anche per rovesciare gli effetti negativi del modello economico neoliberale imposto negli ultimi anni ai Paesi in via di sviluppo: devono essere rivisti sia il ruolo attivo dello Stato nel forgiare e regolare le politiche economiche e sociali, sia i percorsi endogeni verso lo sviluppo basati sul rafforzamento dei mercati interni e della capacità produttiva nazionale. In questo modo si spezzerebbe la spirale della dipendenza dagli investimenti di multinazionali senza scrupoli.

L'attuale crisi economica e finanziaria ha sollevato interrogativi concreti riguardo alla "benevolenza" del settore privato e ha evidenziato i difetti insiti nel modello neoliberale. Da ciò scaturisce un'opportunità storica di patto sociale tra imprese, lavoratori, consumatori e Stato, che potrà generare un nuovo modello economico fondato sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile. Una tale opportunità non può andare sprecata. ■